



**CITTA' DI MODUGNO**  
(Provincia di Bari)

**SERVIZIO AVVOCATURA**

**CORTE DI APPELLO DI BARI**  
**SEZIONE SECONDA.- C.I. DOTT. GRILLO**  
**COMPARSA DI COSTITUZIONE**

*nel giudizio n. 1066/2016 R.G.*



**CITTA' DI**  
**MODUGNO**

a favore del **COMUNE DI MODUGNO**, in persona del Sindaco pro tempore,  
con sede in Modugno alla P.zza Popolo n. 16 con domicilio eletto in Modugno ,  
presso la sede dell'Avvocatura Comunale dell'Ente, al Viale della Repubblica  
n.46, rappresentato e difeso dall'Avv. **Cristina Carlucci** ( CF:  
CRLCST66L57L049N) nella sua qualità di Responsabile dell'Avvocatura  
Comunale di Modugno, giusta procura a margine del presente atto; **INDIRIZZO**  
PEC:ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it;

- *appellato* -

contro l'Avv. **PIERO LORUSSO**, rappresentato e difeso come in atti;

- *appellante* -

Per la riforma della Sentenza n. 843/2016, pubblicata in data 28.1.2016, emessa  
dal Tribunale Civile di Bari – Art. Modugno – G.U. Dott.ssa DELIA.

**F A T T O**

1) Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12/1/1998 si conferì  
incarico professionale all'Avv. Piero Lorusso per la rappresentanza dell'Ente ai  
fini della proposizione dell'appello avverso il lodo arbitrale reso in data  
30/12/1997 ( vedi doc.3 fascicolo Comune Modugno). Al punto sub.3 del  
provvedimento di incarico, con riferimento al compenso da corrispondersi al  
professionista, si prevede espressamente che :” la spesa presunta..., ascende a  
£.3.000.000 compresa IVA e CAP salva esatta determinazione in sede di  
liquidazione della relativa specifica e comunque nei limiti fissati nella Delibera

Io sottoscritto Dott. Nicola  
Magrone, nella qualità di  
Sindaco p.t. del Comune di  
Modugno

**DELEGO**

l'Avv. Cristina Carlucci  
a rappresentarmi e  
difendere il Comune di  
Modugno nel corso del  
presente giudizio,  
Rg.1066/2016 dinanzi alla  
Corte di Appello di Bari,  
Sezione seconda, , in ogni  
sua fase e grado ,di  
proporre eccezioni e  
domande riconvenzionali,  
a chiamare terzi in causa,  
attivare processo di  
esecuzione, eventuale  
giudizio di opposizione,  
nonchè richiedere atti  
conservativi e cautelativi,  
conferendogli ogni più  
ampia facoltà di legge,  
compresa quella di  
transigere e conciliare la  
controversia e di farsi  
sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso  
la sede dell'Avvocatura  
Comunale in Modugno al  
Viale della repubblica n.  
46.

Modugno, li

29.11.16

*è autentica*  
*Aw. Cristina Carlucci*

di C.C. n. 49 del 10/7/1996". Con il richiamato provvedimento consiliare, infatti, l'Ente decise, appunto, di "fissare inderogabilmente gli onorari dei Professionisti esterni, ... , nella misura dei minimi tariffari maggiorati del 20%" (doc. 4).

2) Ebbene, sotto l'egida di tale provvedimento l'Avv. Lorusso espletò la propria attività professionale senza mai rivolgere alcuna contestazione ovvero eccezione alcuna nei confronti della Delibera di conferimento incarico, in cui vi è la regolazione del compenso secondo i sopra indicati criteri.

3) A conclusione del giudizio di 'appello, che si concluse con la cassazione del lodo per nullità, senza entrare nel merito della controversia, l'avv. Lorusso depositò una parcella professionale senza rispettare i criteri indicati nel provvedimento di conferimento incarico, anzi, quantificando i propri compensi con applicazione dei medi aumentati fino al triplo.

A seguito di contestazione dell'importo da parte dell'Ente, rilevata l'inosservanza dei parametri di liquidazione stabiliti nel provvedimento di incarico, in data 23/7/2003 veniva notificato decreto ingiuntivo n. 157/2003.

Con il decreto n. 157/2003 si ingiungeva all'Ente, odierno appellato, il pagamento della somma di € 150.812,15 oltre spese di procedura, liquidate in € 1.920,87.

Verificata l'illegittimità della pretesa azionata dal professionista, l'Ente provvedeva a contestarne immediatamente il fondamento, giusta Atto di citazione in opposizione notificato in data 17/10/2003. Inoltre, il medesimo Ente opponente provvedeva a rideterminare la somma da corrispondersi al professionista ai sensi dei criteri contenuti nel provvedimento di affidamento di incarico ( minimi tariffari maggiorati del 20%) ed a corrispondere la residua somma di € 68.050,10 con Determinazione dirigenziale n. 95/2004, versata in atti, previa detrazione degli acconti già percepiti dal Lorusso con determinazione dirigenziale n. 170/RD/I Sett. Del 26/4/1999 ( riportati nuovamente nella sua nota spese). Si costituiva il Lorusso con comparsa di costituzione e **domanda riconvenzionale, modificando la pretesa già azionata in sede monitoria**, giungendo a chiedere il riconoscimento di un compenso professionale di **€ 500.000 (euro cinquecentomila)** per la medesima prestazione professionale.

Sollevava, altresì, in detta sede, eccezioni relative alla presunta tardività della notifica, rilevando come l'atto di opposizione sarebbe pervenuto allo stesso professionista oltre i 40 gg. previsti ex lege, nonché eccezioni di difetto di rappresentanza processuale, poiché, a suo dire, la rappresentanza processuale è ravvisabile in capo al dirigente, ex art. 107 TUEL, e non al Sindaco.

4) con memorie ex artt. 184 c.p.c., rispettivamente del 17/6/2004 e del 16/7/2004 questa difesa provvedeva a contestare, punto per punto le suggestive argomentazioni dell'opposto, producendo a supporto relativa produzione documentale.

5) sempre nel giudizio di prime cure, a seguito di richiesta avanzata dal Lorusso ai sensi dell'art. 648 comma 1 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 186 bis e ter c.p.c., il G.U., Dott. Principe si riservava di decidere su tali istanze.

6) con Ordinanza del 3/2/2005, il G.U. – Dott. Principe, rigettava tutte le richieste avanzate dall'odierno appellante, per i motivi tutti indicati nel medesimo provvedimento e di cui si dirà innanzi, assegnando termine alle parti per la produzione di documenti ed indicazione di mezzi di prova.

7) nessuna richiesta perveniva dall'opposto il quale, è bene evidenziarlo, a far data dall'udienza del 26/5/2009 non ha più partecipato alle udienze processuali, benchè anche all'uopo ritualmente invitato dallo stesso Giudice di prime cure, Dott.ssa DELIA con provvedimento del 13.1.2015 ( agli atti del fascicolo d'ufficio di primo grado).

8) a seguito di riserva per la decisione, è intervenuta la Sentenza n. 843/2016, depositata in cancelleria il 28.1.2016, con cui vengono integralmente accolte le ragioni dell'opposizione spiegata dal Comune di Modugno avverso il presunto credito azionato dal Lorusso con decreto ingiuntivo n.157/2003, revocando lo stesso, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, dichiarando l'insussistenza debitoria dell'Ente per le maggiori somme richieste dall'opposto e compensando le spese di lite.

9) Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo PEC in data 20.6.2016, l'Avv. Lorusso, ha proposto appello avverso la Sentenza n. 843/2016

emessa dal Tribunale di Bari – art. Modugno, riproponendo, in realtà, le stesse motivazioni ed eccezioni già puntualmente rigettate, per palese infondatezza, dal medesimo giudice DELIA.

## DIRITTO

In via preliminare, sulla scorta di quanto già dedotto ed eccepito negli atti difensivi dell'Ente prodotti nel giudizio di primo grado e, soprattutto, da ultimo, nella comparsa conclusionale, si rileva la legittimità della Sentenza n. 843/2016, in ogni sua parte, attesa la rispondenza del giudicato con gli orientamenti pacifici della giurisprudenza civile, nonché con le norme esistenti in materia di rappresentanza processuale degli enti locali.

Del resto appare evidente la pretestuosità delle motivazioni della controparte, laddove il medesimo giudicante espressamente qualifica le relative eccezioni come “destituite di fondamento”.

Ma andiamo con ordine.

Correttamente, il giudice di prime cure, in maniera decisamente chiara e categorica ( e non potrebbe essere diversamente), dispone che “ La domanda riconvenzionale proposta dall'Avv. Lorusso, in qualità di opposto è in primis inammissibile”.

Ciò in quanto per giurisprudenza assolutamente pacifica ed unanime della Cassazione Civile e dei Tribunali di merito: “ *Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione.*”<sup>1</sup>

“ *Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove la avanzasse, nel divieto ( la cui violazione è rilevabile d'ufficio) di formulazione di domande nuove.*”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Cassazione Civile Sez. III sentenza n. 6202 del 29/3/2004; Cassazione Civile, Sez. III sentenza n. 22754 del 4/10/20013; conformi Trib. Milano Sez. XIII sentenza 23/1/2013; Trib. Milano, Sez. XIII, sentenza 21/10/2013; Trib. Roma Sez. XI sentenza 25/11/2008; Corte App. Napoli, Sez. III, sentenza 20/11/2009.

<sup>2</sup> Cassazione Civile Sez. III sentenza n. 21245 del 29/9/2006; conformi Cassazione Civile Sez. III sentenza n. 13086 del 5/6/2007; Tribunale Bari Sez. III sentenza 20/1/2009; Tribunale Milano Sezione XIII sentenza 26/9/2013.

Palese, dunque, l'inammissibilità della domanda proposta dal Lorusso in sede di costituzione in giudizio, arrivando a chiedere una somma maggiore, del triplo, a quella oggetto della pretesa azionata in sede monitoria.

Non resta che dedicarsi al merito della controversia. Non senza, però, esprimere qualche breve considerazione sulle rinnovate argomentazioni dell'appellante in merito alla tardività della notifica e legittimazione a resistere del Comune di Modugno, benchè puntualmente rigettate, con preciso riferimento alle normative esistenti sul punto.

- I -

Secondo l'appellante, infatti, l'ente difetterebbe, nel giudizio in primo grado, di «*legittimazione processuale*» perché, a suo dire, il mandato al legale conferito dal Sindaco sia in contrasto con le prerogative riconosciute al Dirigente dall'art. 107 TUEL.

Come già eccepito dalla difesa dell'Ente in sede di memorie difensive e, da ultimo, nella comparsa conclusionale, tale rilievo risulta privo di pregio atteso che, qualsiasi dubbio sulla legittimità dello *jus postulandi* attribuito dal Comune all'odierno difensore resta fugato dalle disposizioni impartite dall'art. 50 D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spetta, in linea generale, al Sindaco la rappresentanza dell'ente, e dal nuovo titolo V della Costituzione, che, com'è noto, rimette la disciplina della rappresentanza del comune (come della provincia) allo Statuto. In particolare, mentre già prima della novella costituzionale la S.C. ha costantemente attribuito al Sindaco il potere-dovere di stare in giudizio per l'ente, salvo diversa espressa previsione dello Statuto (poiché, pur demandando lo stesso D. Lgs. 267/00, all'art. 6, 2° comma, a tale atto comunale il compito di definire "*i modi di esercizio della rappresentanza dell'ente, anche in giudizio*", tale disposizione era ritenuta insufficiente a consentire che l'ente stesse in giudizio per mezzo dei suoi dirigenti, quanto meno al di fuori dello specifico settore del pubblico impiego: Cfr., da ultimo, CASS. 22.3.2005 N. 6113; nonché CASS. 17.11.2003 N. 17360). Con l'avvento del nuovo titolo V, parte seconda, della Costituzione è agli statuti comunali che bisogna specificatamente rifarsi -anche per effetto della successiva L. n. 131/2003- per verificare la disciplina della rappresentanza giudiziale. E cioè

a quegli atti, a contenuto normativo, la cui conoscenza -in quanto muniti di forme di pubblicità sia a livello locale (con l'affissione all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi), sia a livello regionale (con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione), sia a livello nazionale (con l'inserzione nella raccolta ufficiale degli statuti curata dal ministero dell'interno, che adotta anche adeguate forme di pubblicità)- appartiene alla scienza ufficiale, ma che il giudice é, se del caso, tenuto a disporre l'acquisizione anche d'ufficio (Cfr., sul punto, CASS SSUU 16.6.2005 N. 12868).

Ebbene, poiché l'art. 32 dello Statuto del Comune di Modugno (pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Puglia* n. 154 del 2005 (in atti) afferma che *"il Sindaco rappresenta l'Ente"*, non si vede proprio quale "difetto" di rappresentanza possa, anche in ipotesi, essere ravvisato nel fatto che, a norma di legge e di Statuto, il mandato a resistere nel presente giudizio sia stato rilasciato dal Sindaco, e non già da un qualche imprecisato dirigente.

Tale argomentazione risulta integralmente recepita dal giudice di primo grado, come può facilmente evincersi dalle motivazioni di rigetto della eccezione *de qua* alla pag.3, della sentenza impugnata.

Del pari, in riferimento alla presunta tardività della notifica dell'atto di opposizione, al solo fine di far emergere, anche dinanzi a Codesto Ecc.mo Collegio, l'atteggiamento pretestuoso e temerario dell'odierno appellante, la scrivente rammenta a se stessa il disposto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26/11/2002, alla luce della quale la notificazione si intende perfezionata, per il soggetto notificante, con la consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario ( vedi pag.1 e 2 della memoria ex art. 184 c.p.c. del 16/7/2004 versata nel fascicolo di primo grado). Pertanto, come correttamente rilevato dalla Dott.ssa DELIA, sempre a pag.3 della Sentenza n. 843/2016, sulla base di detto disposto, *" atteso che in data 23/7/2003 veniva notificato il decreto ingiuntivo, il termine di scadenza dell'atto di opposizione, fissato per il 17.10.2003, risulta ampiamente rispettato"*.

Ciò detto, per dovere professionale, passiamo ad esaminare nel merito la domanda di appello, che, come detto, ripropone, in maniera vessatorie e pretestuosa, le stesse argomentazioni già rigettate in prime cure.

In primo luogo, si richiama l'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio, sulla circostanza che l'Avv. Lorusso, per suffragare le proprie richieste economiche, rivendica in sostanza una supposta inoperatività dei criteri contenuti nel provvedimento deliberativo di conferimento incarico, poiché, a suo dire, non conosciuto.

Come già esposto in narrativa, la Deliberazione di Giunta Comunale di conferimento di incarico, n. 4 del 12/1/1998, espressamente prevede che, per quanto riguardava il compenso professionale “ *la spesa presunta ascende a £ 3.000.000 compresa IVA e CAP salva esatta determinazione in sede di liquidazione della relativa specifica e comunque nei limiti fissati dalla Delibera di C.C. n. 49 del 10.7.1996*”.

Adottando, infatti, un criterio in linea generale il Comune, giusta successiva delibera C.C. 10.7.1996 n. 49, decise di “fissare inderogabilmente gli onorari dei Professionisti esterni, cui sarà conferito incarico per conto del Comune di Modugno, nella misura dei minimi tariffari maggiorati del 20%”.

Tale elemento, decisivo per la decisione della questione, non è sfuggito al G.U. – Dott. Prencipe , il quale, nella propria Ordinanza n. 3/2005, nel rigettare l'istanza dell'opposto ai sensi dell'art. 648, comma 1, c.p.c., cita espressamente il contenuto del provvedimento di affidamento dell'incarico professionale in cui viene operato un richiamo diretto al contenuto della Delibera di Consiglio Comunale n. 49/1996 ( vedi pag.1 dell'ordinanza n. 3/2005).

A seguito di tanto, si legge testualmente nel provvedimento *de quo*, alla pag.2 primo capoverso: “ Ora è del tutto evidente che la Giunta Comunale di Modugno, nel richiamare espressamente ( in ordine al compenso) i limiti fissati nella Delibera n. 49 del 10.7.1996 del Consiglio comunale, mise l'Avv. Lorusso (che non ha mai negato di avere ricevuto comunicazione della Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12.1.1998 di conferimento incarico) nella condizione

di conoscere i criteri attraverso i quali il compenso sarebbe stato liquidato, con la conseguenza che non rileva affatto accertare se la Deliberazione n. 49 del 10.7.1996 fu comunicata oppure no all'Avv. Lorusso, atteso che quest'ultimo, attivandosi secondo l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto prenderne visione o acquisirne copia (nel rispetto dell'art. 3 L. 241/1990, non risultando dagli atti – né avendo l'avv. Lorusso mai sostenuto – che organi e/o dipendenti del Comune di Modugno posero in essere atti volti ad impedirgli di visionare la deliberazione n. 49/1996)."

Tali elementi risultano ulteriormente suffragati, manco a dirlo, dalla stessa condotta processuale dell'opposto, il quale, nel tentativo di confondere le idee, ha prodotto una copiosa serie di Determinazioni di liquidazione di compensi professionali di altri legali nominati dall'Ente senza che sussista, agli atti comunali, alcuna richiesta di accesso agli atti, né atto equipollente che giustifichi la legittima detenzione di provvedimenti amministrativi che non riguardano l'avv. Lorusso.

Come ha correttamente colto il giudice di primo grado, sulla scorta anche delle argomentazioni in tal senso spiegate dall'Ente, tutte le liquidazioni esibite si riferiscono a compensi professionali per incarichi conferiti dal Comune **ben prima dell'adozione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10.7.1996**, come può agevolmente vincersi dal contenuto delle medesime.

Infatti, alla pag.4 della Sentenza n. 843/2016, si statuisce che " *Invero fra le parti è operativa, rispetto al dedotto rapporto professionale posto a fondamento del credito azionato dall'avv.Lorusso, la richiamata convenzione fra le parti in esecuzione della Delibera di G.M. n.4 del 12/1/1998, con cui si conferì incarico professionale all'avv.Lorusso, stabilendo al punto sub3, con riferimento al compenso da corrisponderci al professionista, espressamente che " la spesa presunta..ascende a £ 3.000.000 compresa IVA e CAP salva esatta determinazione in sede di liquidazione della relativa specifica e comunque nei limiti fissati nella Delibera di C.C. n.49 del 10/7/1996". Delibera consiliare, quest'ultima, con cui l'Ente decide di "fissare inderogabilmente gli onorari dei professionisti esterni,..., nella misura dei minimi tariffari maggiorati del*

20%”(doc.4 del fascicolo di parte del comune di Modugno). Orbene, a conclusione del giudizio di appello (esitato dalla cassazione del lodo per nullità), l'avv. Lorusso ha depositato una parcella professionale senza rispettare i suddetti criteri, ma quantificando i propri compensi con applicazione dei medi aumentati fino al triplo.

A fronte della contestazione elevata dall'opponente ( Comune di Modugno), l'opposto ha esibito in giudizio alcune liquidazioni intervenute con il Comune di Modugno, che tuttavia non assurgono a prove nel presente rapporto perché riferite a compensi professionali per incarichi conferiti dall'ente prima dell'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10.7.1996.

2) Nel corso del giudizio di primo grado, poi, l'avv. Lorusso richiedeva la corresponsione di somme ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., paventando un presunto riconoscimento del debito da parte dell'Ente: anche tale profilo è stato riconosciuto destituito di qualsiasi giuridico fondamento.

2.1) In primo luogo, infatti, come ha correttamente rilevato il Dott. Prencipe nell'Ordinanza del 3.2.2005, nel punto in cui rigetta anche tale richiesta dell'avv. Lorusso, dichiarandola inammissibile, “ *l'opponente, pur non negando ( anzi espressamente affermando) la debenza dei minimi tariffari maggiorati del 20% (secondo la su citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 10.7.1996), ha comunque contestato la somma pretesa dall'opposto, limitandosi a riconoscere soltanto l'importo ( al lordo della ritenuta d'acconto) di € 68.050,10 ( cfr. determinazione n. 95 in data 2.2.2004 versata in atti): per tale importo, però, l'opponente ha già emesso mandato di pagamento, a seguito del quale l'avv.Lorusso ha riscosso la somma - al netto della ritenuta d'acconto di € 10.543,87 – di € 57.506,23 ( come da parcella n. 15/04 in data 5.3.2004 versata in atti). In altri termini, l'opponente non ha contestato solo la somma che ha già liquidato e versato all'opposto, mentre ha contestato l'ulteriore somma pure chiesta dall'Avv. Lorusso [ e più in particolare ha contestato la somma di £ 41.403.679 ( pari ad € 21.383,22), assumendo che essa era già stata data all'avv. Lorusso, a titolo di acconto, giusta provvedimento dirigenziale n. 170/RD/I Sett.*

*Del 26.4.1999], sicchè, per la maggiore somma richiesta dall'avv. Lorusso, non ricorre il presupposto della non contestazione ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.”*

Inoltre, come già rappresentato nella comparsa conclusionale, risulta dalla documentazione probatoria versata dall'Ente, non solo che l'avv. Lorusso ha ricevuto già anticipi cospicui sui compensi professionali, di cui non vi è alcuna traccia di detrazione nella sua richiesta di pagamento, ma anche che la richiesta stessa di pagamento risulta formulata con applicazione di criteri diversi da quelli espressamente indicati nel provvedimenti di affidamento di incarico, cui il professionista era obbligato ad attenersi in mancanza di espressa contestazione, anzi avendo regolarmente dato seguito all'incarico conferito.

Giova, a tale punto, richiamare l'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio sulla circostanza che l'avv. Lorusso ha proposto una serie infinita di controversie nei confronti di questo Ente, tutte aventi il medesimo oggetto, tutte integralmente rigettate, così come , da ultimo, con le Sentenze nn. 3173/2014; 3174/2014; 3172/2014, emesse proprio dal Tribunale Civile di Bari – Art. Modugno, G.U. Dott.ssa DELIA, in data 18.6.2014, a conclusione dei procedimenti Rg.94000002/2005, 94000002/2005; 94000003/2005 ( allegate alla comparsa conclusionale nel fascicolo di primo grado).

In dette Sentenze, il Giudice Unico rigetta integralmente le pretese rivolte nei confronti del Comune di Modugno e condanna l'avv. Lorusso al pagamento delle spese di giudizio.

E' appena il caso di precisare, benchè risulti pacificamente dagli atti versati in giudizio da questo Ente, come quest'ultimo, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non restò affatto “inerme” rispetto all'avversa richiesta di pagamento, bensì contestò immediatamente l'ammontare del compenso richiesto dall'Avv. Lorusso e, nel contempo, preannunciò che avrebbe al più presto provveduto a rideterminarlo sulla base della documentazione acquisita e previa verifica degli importi esposti in nota specifica, “applicando... i minimi tariffari aumentati del 20%, giusta delibera di G.M. n. 729 del 9.10.1996 di conferimento dell'incarico”.

2.2) Il procedimento di liquidazione dei compensi dovuti ai professionisti "esterni" alla P.A., in quanto legato ad un negozio di diritto privato (qual'è, appunto, il mandato professionale) stipulato dall'ente, non soggiace alla disciplina dettata dalla L. 7.8.1990 n. 241 per i soli procedimenti amministrativi a carattere pubblico. Ma resta regolato: quanto alla tempistica, dalle norme sulla contabilità degli enti pubblici; quanto alle conseguenze del ritardo, dalle comuni disposizioni del Codice Civile e/o dalle leggi speciali di settore. Onde non ha pregio disquisire, come invece vorrebbe controparte, sia sulla tempistica prescritta dalla citata normativa di settore sia sulle conseguenze del supposto ritardo della P.A..

Logica conseguenza di tutto quanto esposto è che, per effetto della disciplina contenuta nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12.1.1998 e dei criteri contenuti nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10.7.31996, all'Avv. Lorusso non spetta, per l'attività difensiva da lui svolta nel giudizio per cui oggi è causa, alcun compenso supplementare rispetto a quanto già liquidatogli dal Comune di Modugno, al netto dell'acconto già incassato in occasione dell'incarico, giusta Determinazione dirigenziale 24.4.1999 n. 170/RD/I^Sett. Non fosse altro perché, tali importi risultano erogati conformemente a quanto stabiliti nel provvedimento di incarico, secondo i minimi di tariffa vigenti a quella data (di cui al D.M. 5.10.1994 n. 585) aumentati del 20%, e non già secondo l'arbitrario criterio utilizzato dal Lorusso.

Ad ogni buon conto, pur volendo per una qualunque (arcana) ragione prescindere da tale insuperabile questione, la domanda attrice di pagamento è priva di qualsiasi fondamento anche per altre ragioni, altrettanto insuperabili.

A) l'avversa pretesa trova, infatti, un insuperabile ostacolo nel noto principio per cui il professionista che pretende un compenso superiore ai minimi tariffari deve fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere. Ossia delle circostanze che, nel caso concreto, giustificano detto maggior compenso, restando in difetto applicabili i minimi medesimi (cfr., tra le altre, CASS. 15.2.1986 N. 910). Laddove, invece, l'odierno appellante non

ha, nella specie, né provato né dedotto alcun elemento idoneo a giustificare il superamento dei minimi di tariffa.

B) La disposizione regolamentare, invocata ex adverso, secondo cui sarebbero dovuti gli interessi e la svalutazione monetaria in caso di mancata contestazione e/o pagamento nei tre mesi dall'invio della parcella, inerisce a DD.MM. (31.10.1985 e 24.11.1990) precedenti a quelli (5.10.1994 e 8.4.2004) disciplinanti le tariffe professionali vigenti al tempo della maturazione dei compensi in esame, e non è stata, in questi ultimi, più ripetuta. Onde essa non è, all'evidenza, applicabile al caso di specie, trovando applicazione, *ratione temporis*, la tariffa approvata con D.M. 8.4.2004 n. 127, che peraltro l'attore non si è nemmeno premurato -com'era invece suo ben preciso dovere- di esibire e nel quale, invece, la suddetta disposizione non è stata, non a caso, ripetuta.

Comunque sia, pur a volerla prendere in considerazione, la sua operatività è stata, dalla S.C., non soltanto esclusa in sede giudiziale, in quanto esorbitante dai limiti del potere regolamentare del Consiglio Nazionale Forense e, perciò, priva di forza giuridica (Cfr., per tutte, **CASS. 30.8.1991 N. 9284** e **27.3.1993 N. 3690**); ma anche reputata non modificativa della natura di debito valuta del credito professionale, soggetto al principio nominalistico e, quindi, all'obbligo del richiedente di dimostrare, ai sensi dell'art. 1224 c.c., lo specifico pregiudizio patrimoniale risentito a causa del mancato o ritardato pagamento (Cfr, specificamente sul punto, **CASS. 21.2.1995 N. 1889**). Sicchè, anche sotto tale profilo, la pretesa avversa non merita alcun ulteriore commento.

Pertanto, l'importo importo liquidato ed in ogni caso incassato da controparte, è stato quantificato, si ribadisce ancora una volta, secondo i citati criteri contenuti sia nella deliberazione di conferimento incarico, sia nella richiamata deliberazione consiliare del 1996, sulla base della parcella presentata dallo stesso Lorusso, nel rispetto dei parametri indicati inerenti il valore della causa. Sicché non si vede proprio che altro possa, sia in astratto che in concreto, essere riconosciuto.

Per mero scrupolo, solo per fornire a Codesto Ecc.mo Collegio adeguata conoscenza della condotta processuale tenuta dal Lorusso, si evidenzia

l'insussistenza di frasi offensive negli scritti difensivi prodotti dall'Ente nel giudizio in primo grado, bensì, al contrario, la sussistenza di affermazioni gravemente ingiuriose nei confronti di questa difesa, peraltro rivolte in maniera completamente gratuita, dimostrando un livore evidentemente proprio di colui che non ha altre basi su cui fondare le proprie richieste.

**-Sull'istanza di sospensione.**

Benchè siano decisamente insussistenti gli elementi caratterizzanti il fumus boni iuris, per la palese infondatezza del gravame proposto, non si comprendono gli elementi del *periculum in mora*, anche alla luce del novellato dettato in materia di tutela cautelare.

Parte appellante, infatti, richiede la sospensione di una sentenza che non produce alcun aggravio economico nei suoi confronti, non sussistendo la condanna alle spese, né alcuna tipologia di pregiudizio "grave ed immediato" che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza, né, a fortiori, fornisce alcuna prova del presunto pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza gravata che, come si può facilmente evincere, rigetta la pretesa azionata dal Lorusso, per palese insussistenza dei presupposti ed inammissibilità delle domande rivolte nei confronti dell'opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Pertanto, sulla base di tutto quanto dedotto, eccepito ed argomentato, il Comune di Modugno, in persona del sindaco p.t., come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello, voglia

1 – Rigettare l'istanza cautelare invocata dall'appellante, poiché integralmente priva dei presupposti di legge per il suo accoglimento;

2 – Nel merito, rigettare l'appello proposto dall'avv. Piero Lorusso poiché pretestuoso e infondato, con condanna dello stesso anche ai sensi dell'art. 96, 4°co.c.p.c.

Con vittoria di spese di giudizio.

Si deposita il fascicolo di parte del giudizio in primo grado Rg.94000333/2003.

Modugno, 29 novembre 2016

  
Avv. Cristina Carlucci



**CITTA' DI MODUGNO**  
(Provincia di Bari)  
**AVVOCATURA COMUNALE**

Modugno, 29 novembre 2016

Prot. 64981 del 29.11.2016

Al Sindaco

Dott. Nicola Magrone

SEDE

OGGETTO: Relazione per costituzione in giudizio nel appello promosso dall'Avv.

Piero Lorusso contro il Comune di Modugno. Udienza del 2.12.2016 ore 10.00.

Si sottopone per la firma della procura alle liti la comparsa di costituzione predisposta dalla scrivente in merito all'appello proposto dall'Avv. Lorusso, nei confronti di questo Ente, per l'annullamento della Sentenza pronunciata dalla Dott.ssa DELIA, in qualità di giudice Unico del tribunale Civile di Modugno, con cui ha integralmente rigettato la pretesa economica del medesimo professionista, dichiarando, altresì, inammissibili e palesemente pretestuose le argomentazioni da quest'ultimo addotte a sostegno della propria pretesa.

La Sentenza della Dott.ssa DELIA era già stata trasmessa alla S.V. proprio nell'immediatezza della decisione stessa, intervenuta in data 28.1.2016, al fine di dividerne il contenuto, soprattutto in considerazione della particolare aggressività, sfociata anche nelle offese personali nei confronti della sottoscritta, con cui l'avv. Lorusso pensava di suffragare le proprie ragioni.

Pertanto, in considerazione dell'esito favorevole all'Ente del giudizio di prime cure, si ravvisa la necessità di procedere anche in grado di appello con la tutela giudiziale dell'Ente, anche al fine della richiesta formulata di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ( lite temeraria).

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti

*Il Responsabile Avvocatura Comunale*

*Avv. Cristina Carlucci*